

Nuove regole europee di definizione di default

Da lunedì 4 novembre 2019 il Gruppo Intesa Sanpaolo applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un'obbligazione verso la banca (il cosiddetto "default"), introdotte dalla European Banking Authority (EBA).

Le nuove linee guida, note come "Nuova Definizione di Default", stabiliscono criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli adottati fino ad ottobre 2019, con l'obiettivo di armonizzare le regole tra i Paesi dell'Unione Europea.

Conoscere le nuove regole è fondamentale

I principali cambiamenti da conoscere per ridurre il rischio di essere classificato a default per uno sconfinamento o per arretrati di pagamento anche di piccolo importo

	Fino a ottobre 2019	Con le nuove regole
Soglia di rilevanza dell'arretrato	L'impresa è classificata a default se per oltre 90 giorni consecutivi ha maturato un "rilevante" arretrato di pagamento (almeno del 5%) sul debito complessivo nei confronti della banca	Le nuove regole europee introducono soglie di rilevanza più stringenti , superate le quali l'impresa sarà automaticamente classificata a default
La compensazione tra le diverse esposizioni nei confronti della banca	Per evitare di essere classificato a default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate dall'azienda	La normativa non consente più la compensazione . La banca sarà tenuta a classificare l'impresa a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.
Uscita dallo stato di default	Lo stato di default decade a partire dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente	Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

La soglia di rilevanza relativa alle esposizioni in arretrato: quali sono i nuovi limiti

La banca sarà tenuta a classificare l'esposizione complessiva verso l'impresa come scaduta e/o sconfinante qualora l'ammontare del capitale, degli interessi e/o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto rilevi:

 <p>Da oltre 90 giorni consecutivi</p>	 <p>Su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a tutte le esposizioni come arretrati su finanziamenti, utilizzo oltre la linea di credito accordata o sconfinamento sul conto corrente)</p>	 <p>Per una quota che rappresenta più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca</p>
--	--	--

La soglia dei 500 euro è **ridotta a 100 euro** per le **imprese** che, individuate come tali sulla base del Settore di Attività Economica (SAE), presentano un **indicatore dimensionale^(*) inferiore ai 2,5 milioni di euro** ed **esposizioni verso la banca** per un ammontare complessivo **inferiore a 1 milione di euro**.

^(*) Per "indicatore dimensionale" si intende il fatturato o il totale attivo in base alla struttura di bilancio del cliente a disposizione della banca

Infine, la nuova normativa impone agli Istituti di Credito di classificare un'impresa a default qualora vengano effettuate rimodulazioni sui finanziamenti concessi all'impresa che determinino una perdita per la Banca in termini di Net Present Value superiore all'1%.

La normativa di riferimento

- **Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178**
 - introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- **Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017**
 - definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- **Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003**
 - definizione di Piccola e Media Impresa